



COMUNE DI MONTEU DA PO

Provincia di Torino

DECRETO DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO N.10

OGGETTO:

CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - NOMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA.
--

Visto che con decreto prefettizio n. 004603/2019 del 3/5/2019 è stata disposta la sospensione del Consiglio Comunale di questo Ente e nominato il Viceprefetto Aggiunto dott. Diego Dalla Verde come Commissario per la provvisoria gestione dell'Ente fino all'emanazione del relativo decreto di scioglimento e comunque per un periodo non superiore a 90 giorni;

Visti:

- l'art. 50, comma 10 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, che attribuisce al Sindaco il potere di nomina dei responsabili dei servizi e la definizione degli incarichi dirigenziali;
- l'art. 107 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 che, in applicazione dei principi di separazione tra le competenze di indirizzo e gestione, attribuisce la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica ai dirigenti;
- l'art. 109 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 secondo il quale nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107 possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione;

Dato atto:

- che il Comune di Monteu da Po non dispone, nella dotazione organica, di figure aventi qualifica dirigenziale e pertanto la disciplina dell'assegnazione degli incarichi di vertice è regolata dall'articolo 109, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000 e dalle disposizioni contrattuali che vanno dagli articoli 13 a 17 del Ccnl Funzioni locali 21.05.2018.
- che il sistema organizzativo vigente attribuisce le funzioni apicali/di vertice di ente, ed in particolare quelle per la direzione dei servizi, a personale avente categoria "D", fatta salva la disciplina speciale di cui all'art. 17 CCNL funzioni locali 21.05.2018.

Atteso che il CCNL funzioni locali del 21/5/2018 ha ridisciplinato l'area delle posizioni organizzative prevedendo, all'art 17, che, negli enti privi di personale dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono

titolari delle posizioni organizzative.

Visto il Decreto Sindacale n. 13 del 27/12/2018, con il quale si attribuiva la responsabilità dell'Area tecnica al geom. Tricarico Marco, impiegato presso il Comune di Monteu da Po ai sensi dell'art. 1, comma 557 legge 311/2004 in qualità di dipendente di ruolo del Comune di Casalborgone, sino al 20/05/2019;

Richiamato l'art. 13, comma 3, del nuovo CCNL che testualmente recita "Gli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art. 8 del CCNL del 31.3.1999 e all'art. 10 del CCNL del 22.1.2004, già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative, successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma 1 dell'art 14 e, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del presente CCNL";

Viste e richiamate:

- la deliberazione della Giunta n. 18 del 24.04.2019, esecutiva a termini di legge, avente ad oggetto "CCNL 21 maggio 2018 - area delle posizioni organizzative - conferma dell'istituzione, modifica regolamento uffici e servizi e metodologia di graduazione delle posizioni organizzative. Determinazioni";
- il decreto prefettizio n. 7 del 21.05.2019, esecutivo a termini di legge, avente ad oggetto "Determinazione della retribuzione di posizione e di risultato ai dipendenti responsabili degli uffici e dei servizi, titolari di posizioni organizzative" nella quale si demanda ad appositi decreti sindacali l'assegnazione degli incarichi di posizione organizzativa delle aree individuate, in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dai contratti collettivi di comparto, in conformità agli articoli 13 e seguenti del CCNL 21/05/2018;

Visto il punteggio attribuito dal nucleo di valutazione ad ogni servizio come di seguito indicato

AREA	PUNTI
Area affari generali e demografici	1035,69 punti
Area amministrativa	1092,72 punti
Area Finanziaria	1556,54 punti
Area Tecnica	1560,06 punti

Dato atto che a seguito di tale punteggio è stata accolta la proposta del nucleo di valutazione di classificare il peso dei titolari di posizione organizzativa in n. 3 fasce e precisamente:

1° fascia	Superiore a 1.501, punti
2° fascia	Compreso tra 1.101 punti e 1.500 punti
3 fascia	Inferiore a 1.100 punti

Rilevato che l'area Tecnica afferisce alla prima fascia;

Atteso che l'Ente ha provveduto ad ottemperare alle procedure previste dal nuovo CCNL 21 maggio 2018 - comparto funzioni locali;

Considerata la necessità di procedere alla nomina del titolare di posizione organizzativa relativamente all'area tecnica ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, affidando allo stesso i compiti, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo, previsti dall'art. 107, commi 2 e 3, del medesimo T.U.;

Atteso che, a norma della vigente disciplina in materia indicata nel regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi dotazione organica – norme di accesso ed in particolare all'interno del suo allegato D, l'individuazione del soggetto da incaricare quale responsabile del servizio a cui attribuire la posizione organizzativa avviene tenendo conto di alcuni fattori quali natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, requisiti culturali posseduti, attitudini e capacità professionali ed esperienza acquisita;

Dato atto che occorre procedere alla nomina del Responsabile dell'area tecnica individuandolo nel soggetto che garantisce maggiormente l'Ente sotto il profilo della qualificazione professionale;

Considerato il curriculum professionale del geom. Tricarico Marco, ed in particolare l'esperienza maturata nelle materie di competenza dell'area Tecnica, presso il Comune di Casalborgone e presso il Comune di Monteu da Po, nonché nell'espletamento delle funzioni proprie della posizione organizzativa dello stesso servizio che comporta l'assunzione diretta di responsabilità di risultato;

Dato atto che il dipendente in questione è impiegato presso il Comune di Monteu da Po in forza ad un contratto ai sensi dell'art. 1, comma 557, legge 311/2004 per un totale di 10 ore settimanali sino al 31.12.2019, giusta determinazione del Servizio Amministrativo n.179 del 6/12/2018, e che il dipendente inquadrato quale cat C, posizione economica C3, riveste il ruolo di responsabile dell'area Tecnica anche presso l'Ente di appartenenza ed ha un profilo professionale idoneo a ricoprire l'incarico in questione;

Dato atto che all'interno dei ruoli dell'ente non vi è un dipendente di Cat. D, con profilo professionale idoneo a ricoprire l'incarico in questione né in via principale né ad interim;

Visto l'art. 15, comma 3 e l'art. 17 del CCNL funzioni locali datato 21.05.2018;

Richiamato l'art. 5, comma 5, dell'allegato D al regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi dotazione organica – norme di accesso che afferma “per il personale di categoria C il valore della posizione corrisponde al 65% del valore riconosciuto alla posizione vacante così come pesata per la categoria D nei limiti delle previsioni contrattuali e dei vincoli in materia di spesa di personale”;

Ritenuto di dover procedere, per quanto su esposto, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali, alla nomina del responsabile dell'area tecnica nella persona del geom. Tricarico Marco, di cat. C, posizione economica C3, con decorrenza dalla data odierna e fino al 31.12.2019, per una durata media di dieci ore settimanali, attribuendo allo stesso un'indennità di posizione nella misura complessiva di **€ 1.762,80 lordi** annui per tredici mesi, come riparametrati in relazione categoria economica di appartenenza del lavoratore, da riparametrare in relazione alla durata della prestazione lavorativa;

Dato atto che:

- il personale incaricato delle posizioni organizzative è tenuto ad effettuare prestazioni lavorative settimanali non inferiori a 36 ore, essendo soggetto alla vigente disciplina relativa a tutto il personale dell'Ente ed agli ordinari controlli sulla relativa quantificazione. Le eventuali maggiori prestazioni rese oltre il normale orario d'obbligo settimanale (36 ore) non sono retribuite né danno diritto a corrispondenti riposi compensativi. Dall'art. 10, comma 1, del CCNL 31 marzo 1999 discende che “le eventuali prestazioni eccedenti le 36

ore d'obbligo rappresentano sempre orario di lavoro ordinario e sono compensate con la retribuzione di posizione e di risultato”;

- il titolare di P.O. non ha diritto a compensi aggiuntivi o a riposi compensativi neppure nel caso di prestazione resa in giornata festiva infrasettimanale. Rimane, invece, salvo il diritto al riposo settimanale del titolare di P.O. che sia chiamato in servizio nella giornata di riposo settimanale. Il diritto al riposo settimanale di cui si è detto deve essere fruito secondo modalità da concordare con il dirigente e, comunque, in modo proporzionato alla durata delle prestazioni rese dal titolare di P.O. (orientamento Aran 62/2011);

- “L’orario minimo settimanale del titolare di posizione organizzativa è, comunque soggetto alla vigente disciplina relativa a tutto il personale dell’ente e agli ordinari controlli sulla relativa quantificazione. La vigente contrattazione collettiva di comparto, in particolare, non attribuisce in alcun modo al dipendente il potere o il diritto alla autogestione dell’orario settimanale consentita, invece, al solo personale dirigenziale, né questa potrebbe essere consentita dal datore di lavoro” (orientamento Aran 62/2011);

- in aggiunta al trattamento economico previsto per gli incaricati di posizione organizzativa, rappresentato, secondo le previsioni dell’art. 10, comma 1, del C.C.N.L. del 31 marzo 1999, dalla retribuzione di posizione e di risultato possono essere erogati solo quegli emolumenti espressamente previsti ed ammessi dalla contrattazione collettiva nazionale;

- il responsabile di una P.O. non può delegare ad altri dipendenti le relative funzioni in quanto ciò finirebbe per svuotare di contenuti e responsabilità la sua funzione e poiché l’istituto della delega è di competenza dei dirigenti;

- l’incarico assegnato al dipendente in posizione organizzativa può essere revocato dal Sindaco, in aderenza alle previsioni stabilite dalla normativa regolamentare, legislativa e contrattuale in materia, con atto scritto e motivato, prima della sua naturale scadenza, tra gli altri casi, in particolare per:

a) valutazione annuale gravemente negativa. A tal fine, per valutazione negativa si intende un punteggio inferiore a 70 punti che ai sensi della metodologia per la valutazione della performance attualmente vigente nell’Ente preclude l’erogazione dell’indennità di risultato o della produttività;

b) grave o reiterato inadempimento rispetto agli obblighi e responsabilità derivanti dalle funzioni attribuite al titolare dell’incarico di posizione organizzativa;

c) inosservanza delle direttive contenute nell’atto di affidamento dell’incarico;

d) grave o reiterata violazione delle metodologie previste, tale da dimostrare inequivocabilmente lo svolgimento di attività inadeguate al raggiungimento degli obiettivi assegnati;

e) intervenuti mutamenti organizzativi.

Visti:

- il D.lgs. 18.08.2000 n.267;

- il D.lgs.30.03.2001 n.165;

- il CCNL 21.05.2018, comparto funzioni locali;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento di organizzazione, così come recentemente modificato

DECRETA

1) di stabilire che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di nominare, per le ragioni indicate nella parte motiva, il geom. Tricarico Marco, funzionario di categoria C, posizione economica C3, quale Responsabile dell’area

tecnica, con decorrenza dalla data odierna e fino al 31 dicembre 2019, conferendo allo stesso la titolarità della posizione organizzativa, ai sensi di quanto disposto dal CCNL 21.5.2018

3) di stabilire che:

- al Responsabile del servizio sono attribuiti i compiti, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo, previsti dall'art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e le responsabilità meglio descritte nel vigente Regolamento di organizzazione cui, per quanto qui non specificato, si rinvia;
- al predetto funzionario, viene disposta, per il periodo sopra indicato, per una durata media di dieci ore settimanali dal 21.05.2019 al 31.12.2019, l'attribuzione della retribuzione di posizione nella misura complessiva di **€ 1.762,80** annui lordi per tredici mensilità, da riproporzionare in relazione alla durata della prestazione lavorativa, e la retribuzione di risultato sulla base delle risultanze della valutazione annuale, nell'ambito dello specifico fondo, come determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del CCNL funzioni locali 21/5/2018 che sarà oggetto di determinazione con separato atto;
- il citato dipendente ha diritto alla sola retribuzione di posizione e di risultato previste per la posizione organizzativa nonché, sussistendone i presupposti, anche ai compensi aggiuntivi previsti dall'articolo 18 del Ccnl Funzioni Locali del 21/5/2018 con esclusione di ogni altro compenso o elemento retributivo

4) di individuare quale sostituto, in caso di assenza o impedimento del responsabile dell'area tecnica il segretario comunale pro tempore, salvo il caso di apposita attribuzione di un incarico ad interim ad altra posizione organizzativa ai sensi dell'art. 15 CCNL funzioni locali 21.05.2018;

5) di dare atto che:

- le risorse necessarie per la corresponsione delle retribuzioni di posizione e di risultato sono previste negli stanziamenti dei relativi capitoli di spesa del bilancio di previsione per l'esercizio in corso;
- per quanto non disciplinato nel presente, si rinvia al vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, alle disposizioni normative vigenti ed al contratto di comparto ed individuale;
- l'indennità di posizione complessivamente erogata in favore del sopra indicato responsabile per l'intera annualità 2019, in considerazione degli effetti economici discendenti dall'attribuzione dell'attuale incarico, nonché degli effetti economici derivanti dal precedente incarico di responsabile, attribuito con decreto sindacale n. 13 del 27/12/2018, non può superare la somma pari a **€ 1.762,80** lordi annui in ragione della sussistenza dei limiti di legge vigente in materia di spesa del personale.

6) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line e sul sito internet del Comune e la notifica di copia del provvedimento all'interessato per la concreta attuazione.

DISPONE

la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line per giorni 15.

Monteu da Po, 21/05/2019

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
Dott. Diego DALLA VERDE

Il Commissario Prefettizio
F.to : Diego Dott. DALLA VERDE

Il Segretario Comunale
F.to : Maurizio Dott. ABBATE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N _____ del Registro Pubblicazioni

Il presente decreto viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 30/05/2019 al 14/06/2019, come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Comune di Monteu Da PO, lì

Il Segretario Comunale
F.to: Maurizio Dott. ABBATE

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

lì, _____

Il Segretario Comunale
Maurizio Dott. ABBATE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

- ☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
- ☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Il Segretario Comunale
F.to: Maurizio Dott. ABBATE